

DEL 23.03.2006

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA COMUNE DI PARMA E PARMA GESTIONE ENTRATE S.p.A



TRA

COMUNE DI PARMA, con sede in Strada Repubblica, 1, codice fiscale n° 00162210348 che interviene nella persona del Dott. Andrea Rigosi, nato a Parma il 18 febbraio 1953 in qualità di Dirigente del Servizio Entrate, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n°152/43 del 27 luglio 2005 esecutiva ai sensi di legge (di seguito denominato "Comune"),

E

Parma Gestione Entrate S.p.A. con sede legale in Strada Repubblica, 1, iscritta al registro delle imprese di Parma al n. 233794 del 2 febbraio 2006 codice fiscale/partita IVA 02388260347, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Marchini nato a Borgo Val di Taro il 29 maggio 1957, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione del 7 febbraio 2006, (di seguito denominata "Società").

Il Comune di Parma congiuntamente a Parma Gestione Entrate S.p.A. vengono definiti le Parti.

PREMESSO CHE:

- a) Con atto di Consiglio Comunale n. 151/44 del 27/07/2005, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 è stato modificato il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie del Comune di Parma, prevedendo l'affidamento della gestione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali ad una società a prevalente capitale pubblico locale;
- b) con atto di Consiglio Comunale n. 152/43 del 27/07/2005, in esecuzione a quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie così modificato, il Comune ha deliberato di promuovere la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, approvandone lo statuto sociale, lo schema del contratto di servizio e le linee di indirizzo per la selezione del socio privato di minoranza, nel rispetto della normativa vigente in materia;

- c) che, a seguito dell'esperimento della procedura ad evidenza pubblica, i soci privati individuati sono risultati SEIT S.p.A., con sede legale in Parma, via Carducci n. 26/a e ICA s.r.l. con sede legale in Parma, via La Spezia n. 81, le quali in sede di presentazione dell'offerta economica si impegnavano, altresì, ad offrire la somma di € 30.000,00 (euro trentamila) quale contributo di sponsorizzazione annuale per iniziative socio culturali, di interesse dell'Amministrazione Comunale per tutta la durata del contratto di servizio. Detto impegno sarà successivamente formalizzato con apposito atto;
-
- d) che predette società hanno costituito: cauzione n. 18412/05 – BANCA MONTE PARMA S.p.A dell'importo di € 100.000,00, a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla Lettera Invito prot. 140433 V/3/5/71 datata 30.09.2005 e dall'impegno a stipulare l'atto costitutivo della società "Parma Gestione Entrate SpA", con durata e validità sino al 31.12.2006 nonché cauzione n. 18413/05-BANCA MONTE PARMA SpA dell'importo di € 100.000,00, a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione alla società "Parma Gestione Entrate SpA" e dalla convenzione contenente la disciplina integrativa dei rapporti tra Comune di Parma e Socio Privato, con durata e validità sino al 31.12.2006 e tacito rinnovo a scadenza di anno in anno sino al 31.12.2020;
- e) che SEIT S.p.A. e ICA s.r.l. si sono costituite in Associazione Temporanea di Imprese in data 15/12/2005 con atto Notaio Micheli rep. n. 47047;
- f) che la selezione del socio privato è avvenuta anche sulla base di un Piano Aziendale di Sviluppo, comprensivo di un Progetto Tecnico e di un Piano economico finanziario (di seguito semplicemente "Piano Aziendale di Sviluppo");
- g) conseguentemente, tra Comune, S.E.I.T. Parma S.p.A. e I.C.A. Imposte Comunali Affini s.r.l., in data 31/01/2006 è stato stipulato, con atto del Notaio Micheli Marco, l'atto costitutivo della società Parma Gestione Entrate S.p.A., successivamente iscritta nel Registro delle Imprese di Parma in data 02/02/2006 al n° 233794;
- h) la Società costituisce il mezzo per il tramite del quale il Comune esercita attività di gestione di entrate tributarie e patrimoniali di cui è titolare, attività comprendenti l'accertamento, la liquidazione, la riscossione anche coattiva nonché attività ad esse complementari, propedeutiche, conseguenti e di sviluppo;
- i) il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto di affidamento, fissando gli obblighi reciproci tra Comune e Società al fine di garantire l'autonomia gestionale della Società ed il contemporaneo perseguimento del ruolo e degli obiettivi del Comune titolare delle entrate.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 - Oggetto del contratto di servizio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, il Comune affida alla Società i seguenti servizi:

a) attività di riscossione di:

- Imposta comunale sugli immobili (Ici);
- Imposta comunale sulla pubblicità (Icp);
- sanzioni per violazioni al codice della strada e delle altre sanzioni amministrative di competenza comunale;
- parte delle entrate patrimoniali e assimilate di cui è titolare il Comune, costituite da:
 - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap);
 - rette per servizi per l'infanzia (asili nido, spazio bimbi, centri gioco, scuole dell'infanzia comunali) e per il servizio di ristorazione scolastica (scuola dell'infanzia statale e scuola dell'obbligo);
 - canoni di locazione e concessione del patrimonio comunale disponibile e indisponibile non abitativo e dei connessi rimborsi delle utenze usufruite dai detentori (a titolo esemplificativo gas, luce e acqua), nonché dei rimborsi dovuti dalle direzioni didattiche per atti vandalici nelle scuole;
 - canoni di locazione e concessione degli impianti sportivi comunali (campi coperti, campi all'aperto e impianti natatori);
 - proventi derivanti dal Settore dei servizi sociali per centri diurni, spazi collettivi, comunità alloggio, alloggi con servizi, assistenza domiciliare (limitata agli interventi presso alloggi con servizi);
 - contributo di costruzione di cui al D.P.R. 380/2001, comprensivo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione;

b) gestione di tutte le attività di liquidazione e accertamento relative a:

- Imposta Comunale sugli Immobili (Ici),
- Imposta Comunale sulla Pubblicità (Icp);
- Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap);


c) servizio di pubbliche affissioni, nei limiti delle attività e funzioni in atto direttamente svolte dal Comune;

- ~~d) attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie del Comune, compresa la formazione degli atti di riscossione coattiva per tutte le sanzioni amministrative di competenza del Comune non pagate.~~
- e) contenzioso derivante dall'esercizio delle attività e funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d).
2. I servizi di cui al precedente comma 1 sono affidati alla Società per la durata di cui al successivo art. 2 e con decorrenza dalle date previste nello stesso articolo.
3. Le Parti convengono e sottoscrivono un disciplinare tecnico, costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto (Capitolato Tecnico relativo agli ambiti funzionali ed informatici applicativi - allegato 1), che definisce le caratterizzazioni delle singole fasi dei servizi oggetto di affidamento nonché, tenuto conto della gradualità temporale di cui al successivo art. 2, le procedure, le modalità e i termini di svolgimento delle attività di competenza della Società e gli specifici standard. **I contenuti del Documento Tecnico sono da assumersi quale standard minimo di servizio, soggetti ai miglioramenti ed alle aggiunte che saranno individuate nel Piano Aziendale di Sviluppo e che si intenderanno sostitutivi e vincolanti per la Società.** Qualora venga disposto il versamento delle entrate comunali tramite mod. F24, le Parti ridefiniscono il contenuto del Capitolato di cui sopra - allegato 1, nelle parti interessate.

Art. 2 - Durata

1. I servizi di cui al precedente art. 1, comma 1, sono affidati disgiuntamente alla Società fino al 31 dicembre 2020, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione del contratto di cui all'articolo 17, con la seguente gradualità:
- a) dal 1° gennaio 2006:
- tutti i servizi di cui al precedente art. 1 comma 1 tranne quelli indicati al successivo punto b);
- b) dal 1° gennaio 2007:
- attività di riscossione e di tutte le attività di liquidazione e accertamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap).
2. In considerazione di eventuali difficoltà operative connesse al passaggio di funzioni, la Società, nel primo anno di attività, si impegna in ogni caso a dare inizio ai servizi di cui al precedente articolo 1 in modo da rispettare i termini di seguito specificati:
- a) postali di versamento per Imposta Comunale sugli Immobili, Imposta Comunale sulla Pubblicità come previsto nel Documento Tecnico allegato, entro i termini di scadenza del pagamento fissati dalla legge o dai Regolamenti comunali;
 - b) attività di accertamento e liquidazione dei tributi e del canone Cosap entro i termini di prescrizione e di decadenza di legge;
 - c) riscossione delle rette per servizi per l'infanzia (asili nido, spazio





- bimbi, centri gioco, scuole dell'infanzia comunali) e per il servizio di ristorazione scolastica (scuola dell'infanzia statale e scuola dell'obbligo) entro il 1° settembre 2006;
- d) riscossione delle sanzioni per violazioni al codice della strada entro il 30 giugno 2006;
 - e) riscossione coattiva di tutte le entrate comunali entro i termini di prescrizione e decadenza di legge.

- 3. Alla scadenza, l'affidamento e la concessione potranno essere rinnovati, se consentito dalle norme allora vigenti.
- 4. Alla scadenza del contratto, la Società dovrà comunque garantire, alle condizioni previste nel presente contratto, la continuità della gestione fino al subentro dell'eventuale nuovo affidatario.

Art. 3 - Catasto

- 1. Nel caso di trasferimento di funzioni catastali al Comune, la Società si impegna a collaborare con lo stesso, con particolare riferimento alla messa a disposizione di propri dati o informazioni, ovvero alla loro eventuale elaborazione per agevolarne l'utilizzo, mentre il Comune si impegna a consentire alla Società l'accesso ai dati o alle informazioni catastali a mezzo di strumenti informatici nei limiti di legge.

Art. 4 - Osservanza di leggi e regolamenti

- 1. Oltre alle disposizioni contrattuali, la Società si impegna a rispettare e ad osservare, le norme vigenti e i Regolamenti del Comune relativi ai servizi affidati, ad applicare le deliberazioni tariffarie nonché, in generale, tutti i provvedimenti amministrativi adottati dal Comune aventi effetto sui servizi affidati.
- 2. La Società si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali e di sicurezza dei dati informatici.
- 3. La Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni vigenti concernenti il reclutamento del personale, l'assicurazione contro gli infortuni, la sicurezza sul lavoro, nonché l'assistenza e la previdenza.

Art. 5 - Modalità di erogazione del servizio

- 1. La Società, assumendo la gestione dei servizi individuati all'art. 1, subentra in tutti i diritti, potestà, privilegi, obblighi ed oneri spettanti al Comune in conformità alle leggi ed ai regolamenti in materia.
- 2. La gestione dei servizi medesimi avviene da parte della Società in modo autonomo, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune e del presente contratto.

3. La Società è responsabile del contenzioso, della programmazione e realizzazione degli interventi di controllo sui contribuenti e di recupero dell'evasione. I ricorsi e le citazioni indirizzati alla Società dovranno essere trasmessi in copia al Comune entro 15 giorni dalla loro notificazione.
4. I servizi e le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto un servizio di pubblico interesse e, pertanto, la gestione da parte della Società dovrà avere carattere di legalità, trasparenza, regolarità, continuità e completezza.
5. Casi di funzionamento irregolare o di temporanea interruzione dei servizi possono giustificarsi soltanto per scioperi o cause di forza maggiore.
6. Ogni caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio deve essere formalmente comunicato al responsabile del Servizio Entrate del Comune da parte della Società, la quale deve adottare tutte le misure necessarie per arrecare agli utenti il minore disagio possibile.
7. La Società si impegna a gestire i servizi e le attività oggetto del presente contratto con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto degli standard di servizio, come definiti dall'art. 1, comma 3, del presente contratto.
8. La Società si impegna altresì ad uniformare l'erogazione dei servizi ai seguenti principi generali:
 - a) Uguaglianza: l'attività della Società e l'erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti senza alcuna discriminazione. In particolare la Società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti disabili;
 - b) Imparzialità: la Società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - c) Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie ed extratributarie: in base a quanto stabilito dalla L. 27 luglio 2000 n. 212, la Società deve predisporre quanto necessario per assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti ad esso destinati assumendo iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni ed in generale ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili. La Società dovrà adoperarsi altresì affinché i documenti e le istruzioni siano facilmente comprensibili e che i contribuenti possano adempiere alle obbligazioni tributarie con i minori adempimenti, nelle forme meno costose e più agevoli. Gli atti prodotti dalla Società dovranno essere adeguatamente motivati;
 - d) Multicanalità nell'erogazione dei servizi, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 del presente contratto.

Art. 6 – Altri obblighi e competenze della Società

1. Per effetto del presente contratto e per l'intera durata dell'affidamento di ciascun servizio, la Società si impegna a:
 - a) individuare e rendere pubblici, secondo la propria organizzazione, i responsabili di ciascun tributo ed entrata;
 - b) avere una sede operativa nel territorio del Comune, che dovrà essere aperta al pubblico per almeno cinque giorni settimanali;
 - c) dotarsi di un'organizzazione, di procedure, di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare, efficiente ed efficace svolgimento dei servizi, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune;
 - d) trasferire nel nuovo ambiente applicativo le informazioni delle banche dati attualmente utilizzate per la gestione dei servizi affidati;
 - e) redigere il budget annuale e il piano annuale dell'attività, corredati da una relazione illustrativa dell'organo amministrativo della Società nonché di eventuali proposte in ordine all'aggiornamento e modifica dei regolamenti comunali e alla rimodulazione delle aliquote e tariffe; la stessa deve inviare detti documenti al Comune entro il termine perentorio del 30 settembre con riferimento all'esercizio finanziario successivo. La Società approva in via definitiva il budget annuale e il piano annuale dell'attività dopo avere acquisito dal Comune gli atti di indirizzo, le norme regolamentari e le tariffe, debitamente approvati dai competenti organi secondo le modalità previste dall'ordinamento comunale. I documenti di programmazione della Società potranno nel corso dell'esercizio sociale in conseguenza di variazioni o modifiche degli atti di indirizzo comunali;
 - f) garantire il funzionamento giornaliero di un numero adeguato di sportelli operativi sia per l'accesso del cittadino sia per il pagamento con modalità anche automatiche;
 - g) utilizzare i dati e le informazioni trattate esclusivamente al fine dell'espletamento dei servizi e delle attività affidati, nonché osservare il segreto d'ufficio e ad adottare tutte le misure idonee a garantire la massima riservatezza e sicurezza dei dati. La Società, ai sensi del D.L. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", assume il ruolo di collaboratore esterno del Comune, pertanto, alla stessa è applicabile il particolare regime previsto per la Pubblica Amministrazione in materia di privacy e sicurezza dei dati;
 - h) realizzare un sistema di rilevazione e rendicontazione della qualità del servizio erogato, tramite un soggetto terzo di primaria importanza indicato dal Comune.
2. La Società è tenuta a svolgere, ferma restando l'osservanza della disciplina vigente in materia, ulteriori attività complementari, propedeutiche, conseguenti e di supporto alle funzioni e ai servizi gestiti direttamente dal Comune, anche se temporanee, all'espletamento delle quali sia chiamata espressamente dal Comune. Tali ulteriori servizi sono retribuiti nella misura definita dalle Parti, con appositi disciplinari in base al criterio di copertura dei costi e di remunerazione del capitale investito. Salvo i casi di particolare urgenza, il Comune trasmette per iscritto alla Società la richiesta di svolgimento di tali

ulteriori attività, almeno 60 (sessanta) giorni prima rispetto al momento in cui avrà inizio l'esecuzione delle prestazioni relative.

3. La Società, nell'espletamento dei servizi e nel rispetto delle finalità statutarie, si impegna a dimostrare il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - miglioramento della gestione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune in termini di semplificazione e adeguamento delle procedure di riscossione, liquidazione e accertamento, ottimizzazione delle attività di controllo e di scambio dei flussi informativi;
 - ottimizzazione del rapporto con il cittadino nel rispetto dei principi di legalità, della trasparenza, della semplificazione e della correttezza amministrativa, anche attraverso adeguate modalità di comunicazione delle proprie attività.
4. La Società deve riconoscere il diritto di accesso del cittadino alle informazioni, secondo le modalità disciplinate dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni; a tal proposito, il cittadino può produrre memorie e documenti, di prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.
5. La Società assicura agli utenti il livello di servizio, le modalità e le prestazioni così come prescritti in apposita "Carta dei Servizi", che dovrà essere elaborata e proposta al Comune entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 7 - Responsabilità e obbligo di assicurazione

1. La Società si obbliga a sollevare e tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in conseguenza di attività connesse nel presente contratto, assumendosi, in particolare, ogni responsabilità civile e amministrativa.
2. A tale scopo, la Società si impegna ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative per la responsabilità nei confronti di terzi in relazione alle attività di cui al presente contratto, oltre alle coperture assicurative obbligatorie per i beni strumentali allo svolgimento delle attività medesime.

Art. 8 - Responsabilità, competenze e obblighi del Comune

1. Rimangono di competenza del Comune le funzioni e i servizi non trasferibili per legge o per specifici contratti ed in particolare:
 - gestione dei contratti di concessione per affissioni dirette di manifesti (art. 3 del D.lgs. 507/93);
 - gestione dei contratti di concessione di arredo urbano di cui all'art. 14 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
 - l'adozione dei provvedimenti autorizzatori e concessori;
 - la determinazione delle aliquote, tariffe e detrazioni di imposta relative alle entrate la cui gestione è affidata alla Società;

- l'approvazione di regolamenti per la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali;
 - ogni altra attività che la normativa vigente attribuisce alla competenza di natura pubblicistica del Comune, non derogabile da parte di quest'ultimo.
2. Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte della Società degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a:
- a) mettere a disposizione della Società le banche dati, in essere relative ai servizi affidati in gestione;
 - b) favorirne l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti alla gestione dei servizi e delle attività affidati e a trasmettere alla Società gli atti relativi in modo da consentire alla stessa l'espletamento dei servizi affidati senza ritardi;
 - c) garantire l'accesso ai propri archivi informatici secondo quanto previsto al successivo art. 9 e, in generale, a tutti i dati e le informazioni necessari al corretto svolgimento delle attività oggetto di affidamento;
 - d) dare tempestiva comunicazione in merito all'adozione, ovvero alla modifica, di disposizioni regolamentari in materia di entrate o che possano, comunque, incidere sulle attività oggetto di affidamento;
 - e) promuovere il coordinamento tra la Società e gli organi nonché le strutture comunali per fatti e comportamenti suscettibili di incidere sulle attività e sui servizi svolti dalla Società stessa;
 - f) collaborare con la Società nel perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 6, comma 3.

Art. 9 – Sistemi informatici e archivi informatici

1. Per una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi e delle attività affidate e in concessione, la gestione delle informazioni deve avvenire anche in via informatica.
2. Tutti i dati, le informazioni e gli archivi che la società acquisisce, aggiorna ed elabora, anche di sua iniziativa, nello svolgimento dei servizi, sono di proprietà del Comune, indipendentemente dal supporto che li contiene e dalla fonte di provenienza.
3. Le informazioni inerenti ai servizi e alle attività affidati e concessi sono gestiti su sistemi informatici che devono essere in grado di rendere acquisibile al Comune ogni informazione utile all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali ed al controllo di quanto affidato alla Società. Al presente contratto è allegato, per farne parte integrante e sostanziale, il capitolato tecnico relativo agli ambiti funzionali, informatici e applicativi (allegato 1).
4. In particolare, nei sistemi informatici la Società registra sistematicamente e regolarmente ogni informazione relativa ai cittadini/contribuenti, rilevante

per lo svolgimento dei servizi e delle attività affidati nonché per il controllo della regolarità degli adempimenti; i sistemi informatici debbono conservare anche una rappresentazione storica delle posizioni del contribuente.

5. L'accessibilità di tali informazioni deve essere immediata e contestuale anche per gli uffici comunali, secondo le modalità definite nel capitolato tecnico di cui al comma 3 del presente articolo.
6. La Società può avere accesso agli archivi informatici del Comune necessari ai fini dell'espletamento delle attività oggetto di affidamento e concessione, nel rispetto della normativa della tutela dei dati personali e della sicurezza dei dati informatici.
7. Onde evitare interruzioni del servizio, la Società, assumendosi gli oneri connessi e conseguenti, può utilizzare i sistemi informativi in dotazione al Comune nello stato in cui si trovano all'atto dell'affidamento dei servizi e delle attività oggetto del presente contratto, fino al momento in cui sarà operativo il software della Società medesima.
8. Nel corso della durata del presente contratto, la Società si impegna a proporre e realizzare al Comune progetti di sviluppo del sistema informativo per la gestione dei servizi e delle attività oggetto di affidamento, nel perseguimento di condizioni di maggiore efficienza, efficacia, funzionalità ed economicità, previa approvazione e accettazione dei competenti uffici del Comune.
9. Per quanto concerne i servizi relativi a rette per servizi per l'infanzia, ristorazione scolastica, canoni di locazione e concessione, proventi del Settore servizi sociali e contributo di costruzione, il Comune di Parma si impegna a trasferire periodicamente alla Società un flusso informatizzato secondo modalità e tracciati concordati contenenti tutti i dati necessari alla Società per lo svolgimento delle attività trasferite e la Società si impegna a restituire con continuità un analogo flusso di ritorno relativo alle somme riscosse.
10. Le procedure informatiche che aggiornano le banche dati di cui al precedente comma 2 dovranno garantire l'integrazione con le banche dati comunali dell'anagrafe della popolazione residente e della toponomastica (stradario, numerazione civica esterna ed interna). Le banche dati della Società e quelle del Comune dovranno essere allineate in condizioni di reciprocità.
11. La Società si impegna a collaborare con il Comune per mettere a disposizione dei cittadini servizi on line per consentire il pagamento telematico delle somme dovute dei tributi, delle tariffe e dei diritti comunali e per la visualizzazione della propria posizione contributiva o debitoria, prevedendo flussi automatici di aggiornamento delle banche dati. Tali servizi dovranno essere erogati tramite il Portale Web del Comune, secondo modalità stabilite dai Servizi Informatici comunali, unitamente a tutte le informazioni volte a soddisfare le esigenze di informazione al contribuente, così come previsto dal precedente articolo 5, comma 8 punto c) del presente contratto. La Società si impegna ad erogare i servizi in questione tramite ulteriori canali, ai sensi di quanto stabilito dal comma 8 del presente articolo.

Art. 10 - Divieto di cessione a terzi

1. Fermo restando l'assetto organizzativo dei servizi quale risultante dal Piano Aziendale di Sviluppo, è fatto divieto alla Società di affidare a terzi lo svolgimento dei servizi e delle attività oggetto del presente contratto, salvo che per fasi operative od attività

materiali, non provvedimentali, specifiche e parziali di natura pubblicitaria, dei servizi medesimi, qualora ciò sia più vantaggioso e previa autorizzazione del Servizio Entrate del Comune. Ogniqualevolta la Società intenda procedere ad affidamenti parziali a terzi, deve fare pervenire al Servizio Entrate del Comune apposita richiesta, che si intende accolta qualora il Servizio Entrate del Comune non esprima il proprio diniego entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il Comune può esercitare in qualunque momento la potestà di annullamento di eventuale silenzio - assenso formatosi, con esplicito provvedimento notificato alla Società.

2. La Società, nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 1, ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità.
3. Anche nel caso di legittimo affidamento a terzi di attività operative materiali e parziali, la Società è l'unico responsabile nei confronti del Comune e degli utenti del servizio, qualsiasi sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi.

Art. 11 - Rapporti economici

1. Per i servizi e le attività oggetto del presente contratto, il Comune riconosce alla Società i seguenti corrispettivi in percentuale (aggio) sulle entrate lorde riscosse e relativi accessori, oltre all'IVA di legge se dovuta, stabiliti nelle misure così risultanti in base alla procedura ad evidenza pubblica esperita:

a) 17,00 % :

- delle somme riscosse a titolo di Imposta Comunale sugli immobili in conseguenza delle attività di liquidazione e accertamento di della stessa,
- delle sanzioni per violazioni al codice della strada ed altre sanzioni amministrative comunali riscosse,
- dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità riscossa,
- del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche riscosso,
- dei diritti sulle pubbliche affissioni riscossi
- delle somme realizzate nell'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali;

b) 0,05 % :



- delle somme realizzate nell'attività di riscossione del contributo di costruzione, nelle fasi antecedenti la riscossione coattiva;

c) 0,50 %:

- dell'Imposta Comunale sugli immobili riscossa nelle fasi antecedenti l'attività di liquidazione e accertamento, comprensive di tutte le attività connesse, tra cui l'inserimento delle denunce ICI e dei versamenti nell'apposita banca dati, la bonifica della stessa, lo sportello informativo;

- delle somme realizzate nell'attività di riscossione delle altre entrate patrimoniali e assimilate non comprese nei precedenti punti a) e b).

2. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 tengono conto di tutte le attività di supporto, complementari e propedeutiche, nessuna esclusa, necessarie per la corretta gestione dei servizi oggetto di affidamento e sono da intendersi omnicomprensivi, per cui ogni altro eventuale onere rimane a carico della Società.
3. Le riscossioni effettuate dalla Società attraverso sportelli propri o convenzionati non possono dar luogo ad alcun addebito di commissioni e/o spese a carico dei cittadini-contribuenti, salvo quelle previste dai circuiti delle carte di credito e simili o spese di notifica e simili ripetibili per legge.
4. Le somme riscosse sono riversate presso il Tesoriere del Comune entro il quinto giorno della decade successiva all'avvenuto incasso. L'incasso si intende realizzato nel momento in cui i fondi effettivamente entrano nella piena disponibilità della Società.
5. Il Comune può tuttavia chiedere il versamento di acconti sul volume delle riscossioni da realizzare nel corso dei mesi successivi, a condizioni da concordare con la Società.
6. L'aggio spettante alla Società è trattenuto direttamente sulle somme da riversare al Tesoriere del Comune.
7. Sulle somme riscosse e successivamente rimborsate agli utenti, non spetta l'aggio; a tal fine, la Società, alla prima scadenza di versamento utile delle entrate al Tesoriere, effettua il conguaglio dell'aggio trattenuto in eccesso.
8. Per il ritardato versamento al Tesoriere delle somme dovute, la Società è obbligata ad applicare un interesse moratorio nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di tre punti percentuali conteggiato per ogni giorno di ritardo nel versamento, senza necessità di alcuna costituzione in mora da parte del Comune. Il pagamento dell'interesse deve essere effettuato entro 10 (dieci) giorni da quello in cui è avvenuto il versamento ritardato.



Art. 12 - Adeguamento dell'aggio

1. I corrispettivi di cui al comma 1 dell'art. 11 sono da intendersi determinati per tutta la durata del presente contratto, tenuto conto delle gradualità temporale di affidamento delle attività di cui al precedente art. 2.
2. Al fine di garantire l'equilibrio contrattuale, le Parti procedono ad una equa ridefinizione della misura dell'aggio dovuto per ciascuna entrata qualora, nel corso della durata del presente contratto, intervengano modifiche, normative, tariffarie o derivanti da altri provvedimenti, che regolano i servizi oggetto di affidamento o concessione tali da comportare una diminuzione ovvero un incremento della riscossione annua, riferita a ciascuna tipologia di entrata, in misura superiore al 10% rispetto a quella realizzata nell'anno precedente.
3. Parimenti, le Parti procedono ad una equa ridefinizione della misura dell'aggio interessato qualora venga disposta la riscossione delle entrate tramite mod. F24.

Art. 13 - Controllo della gestione del servizio

1. I servizi affidati sono svolti sotto la vigilanza del Comune che verifica l'operato della Società, il rispetto dei tempi e delle modalità di gestione dei servizi, i criteri di legalità, efficienza, efficacia ed economicità posti in essere, l'attuazione e il rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto.
2. La Società è tenuta a sottoporre la propria attività a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune intenda eseguire, senza preavviso, anche presso le sue sedi ed uffici, con propri incaricati che, con la sottoscrizione del presente contratto, s'intendono fin da ora autorizzati dalla stessa. La Società si impegna a rispettare il diritto di accesso dei consiglieri comunali ai sensi dell'art. 20 dello Statuto del Comune di Parma.
3. Il Comune, con la sottoscrizione del presente contratto, è autorizzato altresì ad acquisire dalla Società tutte le notizie, le informazioni, i documenti e i dati che riterrà di ottenere.
4. A tal fine, il Comune è autorizzato ad esercitare ogni forma di controllo, di sorveglianza, di verifica, esame ed acquisizione degli atti, delle informazioni, dei dati e dei registri dell'attività gestionale tramite il Responsabile del Servizio Entrate o suo incaricato.
5. Il Comune provvederà, inoltre, ad attivare controlli sull'esecuzione del presente contratto, sul raggiungimento, mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi, sul rispetto della Carta dei Servizi una volta approvata, nonché sulla verifica della validità dell'intero sistema organizzativo, informativo e procedurale realizzato o di singole parti di esso.
6. Al fine di consentire al Comune di esercitare la funzione di controllo e di vigilanza, in particolare per la verifica dell'osservanza della normativa

vigente, la Società si impegna a fornire trimestralmente un report sull'andamento della gestione ed, entro la fine del mese di aprile, un report annuale sui servizi e attività oggetto di affidamento e, comunque, tutte le informazioni che il Comune stesso intende ottenere.


7. Il report di cui al comma precedente dovrà, in ogni caso, contenere:
 - a) il dettaglio desunto dai registri e dai documenti contabili delle entrate riferite a ciascun tributo con indicazione del tributo di competenza dell'anno e delle partite arretrate;
 - b) il dettaglio della situazione delle liquidazioni, dei rimborsi, degli accertamenti, degli atti di autotutela e delle procedure di riscossione attivate senza esito positivo per l'Ente impositore, con l'indicazione delle azioni poste in essere dalla Società per il recupero dei crediti;
 - c) la sintesi dei risultati raggiunti rispetto agli standard di servizio e alle disposizioni del presente contratto.

8. La Società assume la qualifica di agente contabile del Comune per la gestione delle entrate tributarie e patrimoniali ed informa la propria attività ai seguenti principi:
 - a) rispetto del presente contratto e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità e nei regolamenti delle entrate;
 - b) responsabilità nella gestione dei fondi secondo le leggi vigenti in materia;
 - c) assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti;
 - d) obbligo a rendere il conto delle operazioni eseguite nelle forme e secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia e dal presente articolo.

Art. 14 – Contestazioni, inadempimenti e penali

1. In tutti i casi in cui il Comune accerta violazione degli obblighi assunti, delle disposizioni di legge o regolamentari, di inadempienze con ritardi, omissioni o rifiuti, od accerta giustificate lamentele dell'utenza sul livello di servizio ricevuto, il Comune invia alla Società formale contestazione dell'addebito, con diffida ad adempiere ove la Società abbia commesso una violazione sanabile. Sono violazioni non sanabili quelle previste nel comma 1 lettere a), b) e c) dell'art. 15 e quelle che, per la gravità delle conseguenze determinate non possono trovare giustificazione, ovvero non consentano adempimenti postumi ripristinatori.
2. Sono violazioni non sanabili quelle previste nel comma 1 lettere a), b) e c) dell'art. 15 e quelle che per la gravità delle conseguenze determinate, ovvero perché non possono trovare giustificazioni, non consentono adeguamenti ripristinatori.
3. La contestazione, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un

congruo termine, pari ad almeno quindici giorni, per l'adempimento eventuale e le giustificazioni.

4. Entro il termine indicato, la Società può presentare le proprie giustificazioni ed eventualmente provvedere ad ottemperare alla diffida ad adempiere.
5. Se la Società presenta giustificazioni accettate per violazioni sanabili, non si applicano penalità.
6. Ove la Società non provveda ad adempiere entro il termine indicato nella diffida o nel caso di spiegazioni e giustificazioni della sua condotta non accertate dall'Ente perché ritenute non sanabili, il Comune applica la risoluzione del contratto di cui all'art. 15. Nel caso in cui le giustificazioni non vengano motivatamente accolte, e non si ricada nei casi di violazioni non sanabili, ovvero la Società provvede ad adempiere alla diffida entro il termine indicato dal Comune, il responsabile del Servizio competente applica le penali dovute.
7. Per i ritardi a garantire l'esercizio del diritto di accesso da parte del Comune, o nella consegna di documenti, atti e di registri richiesti dal Comune, ai sensi di quanto previsto dal presente contratto, la Società è obbligata al pagamento di una penale fissata in euro 100,00 (euro cento) per ogni giorno di ritardo.
8. In caso di ritardo nel riversamento di quanto riscosso di oltre 10 (dieci) giorni, salvo quanto previsto al successivo art. 15, la Società è obbligata alla corresponsione degli interessi stabiliti nel precedente art. 11, comma 8. 
9. Nei casi di adempimenti inosservanza di diffida ad adempiere da parte del Comune o di giustificazioni non accettate per violazioni sanabili la Società è obbligata al pagamento di una penale fissata in Euro 1.000,00 per ogni violazione.
10. In tutte le ipotesi di cui ai precedenti commi 7 e 8, è fatto salvo per il Comune il risarcimento del danno ulteriore.
11. Nei casi che determinano l'applicazione del successivo art. 15, ferma restando la previa contestazione dell'addebito, l'accertamento definitivo di violazioni non sanabili compete alla Giunta Comunale e la dichiarazione della risoluzione compete al responsabile del Servizio competente. 

Art. 15 - Risoluzione del contratto con decadenza del servizio

1. Il contratto è risolto di diritto con la dichiarazione di decadenza del servizio, di cui al precedente art. 14, comma 8, nel caso di violazioni o inadempimenti non sanabili, ovvero, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) interruzione o sospensione dei servizi e delle attività oggetto di affidamento, per causa imputabile alla Società, per una durata superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi;

- b) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge, di regolamento e/o del presente contratto, commesse nella conduzione dei servizi o delle attività affidati, imputabili alla Società. Costituisce comunque grave infrazione del presente contratto il mancato riversamento delle somme riscosse per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni;
 - c) cessione del contratto da parte della Società al di fuori di quanto previsto dall'art. 10, comma 1;
 - d) decorrenza del termine di 360 giorni rispetto ai tempi previsti, sulla proposta da presentarsi da parte dei concorrenti, del Piano di Sviluppo ed Evoluzione del Sistema previsto nel bando di gara relativamente a quanto indicato al Piano Aziendale di Sviluppo punto 2 "informatica di riferimento su linee di sviluppo e manutenzione evolutiva". La decorrenza del termine di cui sopra comporta anche l'incameramento della cauzione prodotta dal concorrente
2. Nel primo anno di durata del contratto, la risoluzione e decadenza di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una penale equivalente all'aggio, determinato nella misura prevista dal presente contratto e applicato sul gettito riscosso dal Comune nell'anno precedente a quello in corso al momento della risoluzione.
3. E' fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
4. Alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, consegue, fermo restando il diritto del Comune ad eventuali risarcimenti dei danni provocati, l'automatica decadenza dell'affidamento del servizio, e la esclusione dei soci titolari delle azioni di categoria "B" ai sensi dell'art. 7.1 dello Statuto.

Art. 16 - Regolazione dei rapporti alla scadenza dell'affidamento

1. Entro trenta giorni dallo scadere del termine contrattuale, o, nello stesso termine, in qualsiasi altro caso di risoluzione anticipata del contratto la Società è tenuta a:
- a) restituire al Comune la documentazione, le informazioni, i dati e gli archivi detenuti dalla Società e relativi ai servizi e alle attività affidati;
 - b) fornire al Comune le informazioni e i dati trattati informaticamente, in un valido supporto di scambio;
 - c) cedere gratuitamente al Comune, o al soggetto terzo dallo stesso indicato, il sistema informativo e le procedure informatiche in uso della Società nello stato in cui si troveranno alla data di cessione.

Art. 17 - Foro competente

1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Parma.

Art. 18 – Norme di rinvio


1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

Art. 19 - Spese contrattuali

1. Le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico della Società.
2. Il presente contratto è sottoposto a registrazione esclusivamente in caso d'uso; in questo caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 20 – Approvazione specifica di clausole

- 1) La Società dichiara di avere preso piena conoscenza e di approvare specificatamente le clausole di seguito indicate, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile:
 2. Art. 2 (Durata)
 3. Art. 6 (Altri obblighi a carico della Società)
 4. Art. 7 (Responsabilità e obbligo di assicurazione)
 5. Art. 10 (Divieto di cessione a terzi)
 6. Art. 11 (Rapporti economici)
 7. Art. 14 (Contestazioni, inadempimenti e penali)
 8. Art. 15 (Risoluzione del contratto con revoca del servizio)
 9. Art. 17 (Foro competente)



PARMA, li 23 Marzo 2006

COMUNE DI PARMA

PARMA GESTIONE ENTRATE S.p.A.